

## **Sintesi Consultazione EBA**

### **Sul progetto di RTS sulla divulgazione del credit scoring e dei prezzi dei prestiti, sulla valutazione del rischio di credito e sui requisiti di gestione del rischio per i fornitori del Servizio di Crowdfunding**

Il mercato europeo degli ultimi anni ha visto la propagazione del servizio di crowdfunding, un canale di finanziamento alternativo che permette all'ideatore di un progetto innovativo di cercare sostenitori attraverso una raccolta fondi sul web. Questo strumento ha, però, anche destato preoccupazioni per la tutela degli investitori che può essere minata da informazioni carenti e non sufficientemente chiare ed esaustive.

Il Regolamento 2020/1503/UE (ECSPR) sui fornitori di servizi di crowdfunding stabilisce una serie di regole sull'informativa da fornire, un passaporto europeo volontario per i fornitori dei servizi di crowdfunding (CSP) e un mandato specifico per l'EBA e l'ESMA per lo sviluppo di progetti di norme tecniche. Sulla base di questo mandato, l'EBA ha predisposto il proprio progetto RTS e lo ha sottoposto a consultazione pubblica per conoscere il parere delle parti interessate.

La prima questione che l'EBA ha voluto affrontare riguarda l'asimmetria informativa per il credit scoring. L'Autorità ha fornito una serie di elementi da includere all'interno del metodo applicato dai CPS per il credit scoring e la divulgazione delle informazioni, in linea con l'utilizzo, sempre più diffuso tra le PMI, degli approcci automatici basati sull'intelligenza artificiale. Gli investitori dovrebbero essere informati sul meccanismo, sulla categoria di rischio di credito e su come i modelli di scoring siano rilevanti nella classificazione dei proprietari di progetti di crowdfunding in termini di rischiosità. Inoltre, è presente asimmetria informativa anche per quanto riguarda la divulgazione del prezzo del prestito, che nel mercato del crowdfunding, a differenza del mercato tradizionale, è condotto direttamente dal fornitore. L'EBA ha integrato gli elementi che vanno inclusi nella descrizione riguardo al metodo per stabilire i prezzi delle offerte di crowdfunding, specificando i fattori che i CSP devono considerare affinché il prezzo sia equo e appropriato, che rifletta il profilo di rischio del prestito e che il fornitore di servizi di crowdfunding abbia preso in considerazione le condizioni di mercato prevalenti al momento dell'emissione e durante la durata del prestito.

Anasf ha partecipato alla consultazione ed è concorde sugli elementi che devono essere comunicati all'investitore, sia per il credit scoring che per la definizione del prezzo del prestito, poiché un'informativa adeguata ed esaustiva è uno degli strumenti più efficaci posti a tutela dell'investitore.

L'Associazione ritiene che per raggiungere l'obiettivo di trasmettere all'investitore il reale rischio del crowdfunding sarebbe utile prevedere un documento contenente le



Via Gustavo Fara, 35 Milano  
Tel. 02 67382939  
centrostudiricerche@anasf.it  
www.anasf.it

informazioni chiave, come previsto per i prodotti assicurativi/finanziari. Anche gli standard proposti dall'EBA sui quali dovrebbero basarsi le valutazioni garantirebbero coerenza agli investitori e permetterebbe loro un confronto tra i diversi prestiti, avendo a disposizione gli stessi elementi sottostanti e pur lasciando ampia discrezione alle piattaforme di crowdfunding in merito alla possibilità di sviluppare e innovare i propri modelli. Tuttavia, la proposta dell'EBA sugli elementi essenziali che i CPS dovrebbero includere, seppur utili, renderebbero il processo oneroso e complesso e, pertanto, sarebbe giusto prevederli solo per i progetti di grandi dimensioni, evitando così di scoraggiare i progetti innovativi più piccoli che vogliono servirsi di questo strumento. Si potrebbero prevedere specifiche soglie dimensionali, sotto le quali semplificare i processi e i requisiti.